



Roma, 9 maggio 2005

Protocollo: 547

Alle Direzioni Regionali delle Dogane

Rif.:

Agli U.T.F.

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane

Alle Circostrizioni Doganali

Ali Laboratori chimici delle Dogane

**LORO SEDI**

e, per conoscenza:

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza – Ufficio operazioni  
(fax n.06 44223202)

**ROMA**

All'Assodistillatori  
Via Barberini 86  
00187 ROMA

Alla Federvini  
Via Mentana 2/b  
00187 ROMA

**OGGETTO:** Modifica della formula del denaturante per la completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa.

Regolamento (CE) 2205/2004 della Commissione del 21 dicembre 2004.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 374/42 del 22.12.2004 il nuovo Regolamento (CE) N. 2205/2004 della Commissione del 21 dicembre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa.

Il paragrafo relativo all'Italia, nell'allegato del regolamento n.3199/93/CE del 22/11/93, così come modificato dal regolamento n.2546/95 del 30/10/1995, e dal regolamento n.2559/98 del 27/11/98, viene, alla luce del nuovo Regolamento indicato in oggetto, sostituito dal seguente:

“L'alcool etilico da sottoporre alla denaturazione deve possedere un tenore effettivo di alcool etilico non inferiore a 83% in volume ed un titolo misurato all'alcolometro CE, non inferiore a 90% in volume. Per ettolitro anidro, aggiungere:

- a. tiofene: 125 grammi.
- b. denatonium benzoato: 0.8 grammi,
- c. soluzione al 25% p/p di C.I. Reactive Red 24 (colorante rosso): 3 grammi,
- d. metiletilchetone: 2 litri.

Al fine di garantire la completa solubilizzazione di tutti i componenti, la miscela denaturante deve essere preparata in alcool etilico di gradazione inferiore al 96% in vol. misurato all'alcolometro CE.

La funzione vera e propria di denaturante è svolta dalle sostanze indicate ai punti a), b) e d). Infatti il tiofene ed il denatonium benzoato alterano le caratteristiche organolettiche del prodotto rendendone impossibile l'ingestione, mentre il metiletilchetone, avendo un punto di ebollizione, (79,6°C) prossimo a quello dell'alcool etilico, (78,9°C), risulta di difficile eliminazione se non con tecniche antieconomiche e questo agevola i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria volte ad individuare eventuali usi distorti.

La funzione del C.I. Reactive Red 24 è quella di conferire al prodotto una caratteristica colorazione rossa, che ne permette l'immediata individuazione nella destinazione d'uso.”

Si fa presente che il regolamento in oggetto è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

In merito alla formula sopra riportata, si chiarisce quanto segue:

Punto 1:

Si definisce “Tenore effettivo di alcole etilico” il numero di parti in volume di alcole etilico puro, ad una temperatura di 20 gradi C, contenute in 100 parti in volume di una miscela idroalcolica considerata a quella temperatura. Tale determinazione deve essere effettuata con un metodo analitico (p.e. gascromatografico) idoneo a dosare quantitativamente l'alcole etilico presente,

distinto dai suoi omologhi e da tutte le altre sostanze volatili ( aldeidi, esteri, chetoni ) che passano nel distillato.

Il “Titolo misurato all’alcolometro” esprime, invece, il titolo alcolometrico volumico di una miscela di acqua - alcole ossia il rapporto tra il volume di alcole anidro totale ed il volume totale della miscela alla temperatura di 20°C.

Tale determinazione viene effettuata con l’alcolometro tramite misura della densità della soluzione. Pertanto, oltre all’alcole etilico, sono compresi i suoi omologhi e le sostanze volatili eventualmente presenti che influenzano il valore della densità misurata.

Nel Reg.CE 2559/98 (modifica del Reg.CE 3199/ 93) era indicato che “l’alcole etilico da sottoporre a denaturazione doveva possedere un tenore effettivo in alcole etilico anidro non inferiore al 90% in volume”, ossia su 100 parti di prodotto da avviare alla denaturazione almeno 90 parti dovevano essere costituite da alcole etilico puro. Pertanto, la formula di denaturazione era riferita ad ettolitro di alcole etilico anidro.

Considerato l’uso a cui è destinato l’alcole etilico denaturato con DG, innovando rispetto alla precedente previsione, l’attuale Regolamento fissa a 83% il tenore di alcole etilico effettivo, mantenendo il titolo alcolometrico misurato all’alcolometro, non inferiore a 90% in volume.

Pertanto, il prodotto da denaturare deve ora avere un tenore di alcole totale superiore o uguale a 90%, di cui almeno 83% deve essere alcole etilico effettivo.

Tale limite rappresenta un requisito di purezza per l’alcole denaturato, di cui all’art.27 del D.Lvo n. 504/95 ( T.U. accise).

Le quantità di denaturanti da aggiungere vanno riferite, quindi, ad ettolitro di alcole anidro e non di alcole etilico anidro come nel regolamento CE 2559/98, nel quale si richiedeva che la gradazione minima di 90% fosse rappresentata esclusivamente dall’alcole etilico effettivo.

#### Punto 2:

Nella formulazione non è stata variata la lista dei denaturanti, ma si esplicita il diverso ruolo svolto dagli stessi .

Infatti, la vera funzione di denaturazione è svolta dalla presenza del Tiofene, del Bitrex e del Metilchetone e non dal colorante che riveste un ruolo di identificazione commerciale del prodotto ed un avvertimento per l’utente al fine di evitarne l’ingestione.

Come in altri Stati Membri (es. Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi), viene, quindi, espressamente richiesto che la colorazione indicata sia “ben visibile”, mentre, per ciò che attiene a vere e proprie sostanze denaturanti, esse devono essere presenti nei precisi quantitativi indicati nella norma per ottenere l’esenzione dall’accisa.

A tal fine, la norma esplicita le specifiche tecniche nell’ambito della definizione fornita contestualmente alla formula del denaturante.

In considerazione del fatto che il Regolamento di cui all’oggetto è direttamente applicabile nei vari ordinamenti nazionali e, pertanto, alla luce di ciò, è già consentita l’immissione in consumo nel territorio nazionale di alcole denaturato, con la formula sopra indicata, in altri Paesi membri, gli Uffici in indirizzo terranno conto delle specifiche tecniche riportate con la nuova formula nel corso dell’attività di controllo delle caratteristiche dell’alcole completamente denaturato.

I Signori Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione della presente circolare, avendo cura di relazionare alla scrivente Area Centrale in merito ad eventuali problematiche rilevate in ambito territoriale.

La presente circolare è stata sottoposta all’esame del Comitato di Indirizzo permanente di questa Agenzia, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 aprile 2005.

*Il Direttore dell’Area Centrale*  
Ing. Walter De Santis